

Avv. Fabio Santeusanio
 Via Giovanni XXIII n. 41 – Ortona (CH)
 Mob. 3930209965 - FAX 085/9111961
 PEC: fabiosanteusanio@pec.it

Proc. N. 29/2023 R.G. P.U.
 Giudice: dott.ssa D'Alfonso Chiara;

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Sezione Fallimentare

MEMORIA AUTORIZZATA

Per la **PROF.SSA LIVIA LIBERATOSCIOLI** (C.F. LBRLVI56A61E243K), nata a Guardiagrele (CH) il 21/01/1956 e residente in Lanciano (CH) alla Via E. Tinari 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Santeusanio presso il cui studio in Ortona (CH) alla Via Giovanni XXIII n. 41 elegge domicilio pec: fabiosanteusanio@pec.it, in virtù di delega in calce al presente atto;

ricorrente-consumatore;

PREMESSO CHE:

1) Con ordinanza in data 30 luglio 2023 il Giudice Delegato, visto il ricorso proposto ex art. 67 CCII ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dall'odierna istante, ne rilevava alcune criticità relative ai seguenti 4 punti:

1) occorre chiarire se i debiti per sanzioni amministrative riportati nella relazione del Gestore siano *“accessori di debiti previsti tra i privilegiati”*;

2) occorre chiarire la natura del debito I.N.P.S. sorto per *“restituzione somme reversibilità del marito ricevuta oltre la quota di spettanza”*;

3) in ordine alla circostanza relativa *“all'assenza di motivazione esplicita al posticipo dell'avvio dei pagamenti”* del mutuo ipotecario e all'assenza di *“garanzia di pagamento medio tempore ai creditori”*;

4) non risulterebbe giustificata la previsione del *“pagamento del creditore più garantito in numero di rate superiori rispetto a quello meno garantito”* e che vi sarebbe *“il riconoscimento della percentuale del 20% in luogo del 30% riconosciuta agli altri creditori privilegiati”* relativamente alla quota interessi del mutuo, concedendo termine di quindici giorni alla ricorrente per fornire i chiarimenti richiesti;

2) Con decreto del 08.08.2023, il giudice fissava la decorrenza del richiamato termine a partire dal 01.09.2023;

3) E' interesse dell'odierna istante fornire con la presente memoria i chiarimenti richiesti, con l'ausilio del gestore della crisi in ordine agli aspetti di precipua sua competenza (punti 3 e 4) nei termini che seguono:

(I)

Sulla natura dei debiti per sanzioni amministrative previsti nel Piano

Con riferimento al prima criticità evidenziata dal Giudice, si precisa che con la dicitura *“Tributi Enti locali Sanzioni e interessi”* contenuta nel piano si fa riferimento unicamente alle sanzioni amministrative – **dell'esiguo valore complessivo pari ad “€ 93,13”** - collegate all'omesso versamento della TARI-TARES applicata dall'Ufficio Tributi dell'Ente comunale



di Lanciano e dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2018 applicata dalla Regione Abruzzo nei confronti della ricorrente, come da certificazioni di cui ai docc. 13 e 14 in allegato al piano particolareggiato redatto dal Gestore della Crisi.

Orbene, appare evidente che le richiamate sanzioni amministrative in questione sono meramente accessorie rispetto ai debiti privilegiati inclusi nel Piano alle tipologie "Tributi Erariali Diretti" e "Tributi Enti locali", di cui al riassunto della situazione debitoria della ricorrente a pag. 13 della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi.

È d'altro canto noto che l'art. 63 del C.C.I. permette espressamente la stipulazione di accordi di ristrutturazione di debiti riguardanti debiti fiscali o contributivi ed i "relativi accessori" per tramite dell'istituto della transazione fiscale.

Alla luce di quanto sopra, per quanto il debito in questione non influisce sulla valutazione circa la fattibilità del piano in questione, risulta che le richiamate sanzioni amministrative possono beneficiare dell'esdebitazione e non rientrano tra i crediti esclusi di cui all'art. 278, comma 7, C.C.I., essendo accessorie a debiti privilegiati inclusi nel piano.

In via meramente subordinata, si chiede comunque che il giudice adito voglia dichiarare l'omologazione del piano proposto, escludendo il beneficio di esdebitazione per la somma di €93,13 dovuta per sanzioni amministrative connesse a tributi locali.

^^^

(II)

Sulla natura del debito nei confronti dell'INPS

Per quanto riguarda invece la seconda criticità mossa dal giudicante, si rileva che il credito INPS non costituisce l'applicazione di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario e non rientra nel limite esdebitatorio di cui all'art. 278, comma 7, C.C.I.

Infatti, il credito INPS sorge da una **richiesta stragiudiziale di ripetizione d'indebito** che l'Ente previdenziale ha formulato nei confronti della ricorrente, per ottenere la restituzione dell'indebito pagamento ricevuto dalla ricorrente per somme connesse alla reversibilità del marito defunto superiori rispetto a quelle effettivamente dovute.

Appare dunque evidente che tale credito ha natura previdenziale e non consiste in una sanzione amministrativa e/o penale.

D'altro canto, devono ritenersi pacificamente inclusi nei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore i debiti aventi natura previdenziale e contributiva non connessi ad attività d'impresa.

Appare dunque evidente che il richiamato debito non rientra nell'alveo applicativo dell'esclusione dall'esdebitazione previsto dall'art. 278, comma 7, C.C.I.

^^^

(III)

Sulle motivazioni del posticipo del credito ipotecario

Con riferimento alla terza criticità evidenziata dal giudice, si osserva che, con chiarimenti pervenuti con nota inviata al deducente procuratore in data 12.09.2023, che si condividono e devono ritenersi parte integrante della presente memoria, il Gestore della crisi incaricato ha chiarito sul punto che "[...]

sull'assenza di motivazione esplicita al posticipo dell'avvio dei pagamenti:

La fattibilità del piano è condizionata dal cumulo di somme, che all'atto dell'omologa inizieranno ad essere versate su c/c dedicato, e che daranno luogo soltanto a dicembre 2026 alla possibilità di pagare le rate previste [...] (DOC.1).

In sostanza, si rileva che la ragione del posticipo del credito ipotecario al mese di dicembre 2026 è collegato alla **necessità di estinguere prioritariamente i crediti in prededuzione connessi alle spese della presente procedura**, con l'effetto che, a partire dal dicembre del



2026, estinte le spese di prededuzione, si avvierà al pagamento delle rate del mutuo ancora *in bonis*, secondo l'originario piano d'ammortamento previsto in allegato al contratto di mutuo.

^^^

(IV)

Sul pagamento del credito ipotecario con un numero di rate superiori a quello meno garantito e sulla riduzione degli interessi connessi al mutuo non ancora maturati

Con riferimento all'ultima criticità mossa dal giudice, si osserva che, con chiarimenti pervenuti con nota inviata al deducente procuratore in data 12.09.2023, che si condividono e devono intendersi parte integrante della presente memoria, il Gestore della crisi incaricato ha chiarito sul punto che:

“[...] a. va giustificato il riconoscimento della percentuale del 20% in luogo del 30% riconosciuta agli altri creditori privilegiati

Nel piano viene esposto come percentuale riconosciuta del 20%, ma non si è in presenza di stralcio di debito pregresso maturato. Infatti trattasi di interessi maturandi e non maturati.

Il sovraindebitato è in regola con il pagamento delle rate del mutuo pertanto non sono presenti interessi che acquistano il grado del privilegio.

Di fatto è stato garantito il pagamento futuro non al tasso previsto dalla banca, ma proponendo un minor tasso che nella quantificazione, relativamente al piano, viene esposto come abbattimento in percentuale degli stessi pur non essendo falcidiati, essendo, come detto, interessi non maturati ma maturandi[...]” (sub.doc.1).

In particolare, si rileva che **la ricorrente è in regola con il pagamento delle rate del mutuo ipotecario** stipulato con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., il quale rapporto è stato di recente ceduto in favore della Società Esino Securitisation S.r.l., come da comunicazione pervenuta al Gestore della Crisi che si allega alla presente (**DOC.2**).

A modifica della proposta originariamente formulata, si rileva dunque che è subentrata nella posizione di creditrice ipotecaria, in luogo della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., la società Esino Securitisation S.r.l., a cui, per l'effetto, andranno versate le somme previste nel piano in favore del creditore ipotecario.

^^

Chiarito quanto sopra, appare dunque evidente che la ricorrente non è mai decaduta dal beneficio del termine previsto nell'originario piano di ammortamento del mutuo in questione, di guisa che deve ritenersi legittimata a beneficiare delle scadenze ivi previste e, per l'effetto, il piano propone, all'esito dell'estinzione dei debiti in prededuzione, l'integrale pagamento della sorte capitale residua del debito ipotecario in base alle rate in origine previste nel piano d'ammortamento, mai risolto.

D'altro canto, come evidenziato dal Gestore della Crisi incaricato, il valore di mercato del patrimonio immobiliare del ricorrente può stimarsi, secondo i parametri OMI, in “€ 98.700,00” e che **l'effettivo valore di realizzo degli stessi non può ritenersi superiore al 50% del citato valore e che va, per l'effetto, stimato in “49.350,00”.**

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la somma messa a disposizione della creditrice ipotecaria - pari a complessivi **“€63.841,30”**, di cui “€59.059,04” quale pagamento del 100% della quota capitale residua ed “€4.782,07” quale pagamento del 20% degli interessi non ancora maturati connessi al mutuo in questione – risulti nettamente superiore a quella realizzabile dalla richiamata creditrice, in ragione del suo grado di privilegio, sul ricavato in



caso di liquidazione dell'intero patrimonio della ricorrente, così come attestato dal Gestore della Crisi nella relazione allegata.

^^^

In subordine, laddove il giudicante non volesse ritenere condivisibile la richiamata prospettazione, si chiede che, **ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 5, C.C.I., l'intero debito garantito da ipoteca sia considerato esterno rispetto alla presente proposta**, in quanto l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca costituisce l'abitazione principale dell'istante e quest'ultima risulta *in bonis* rispetto al pagamento delle rate del mutuo, *pro tempore*, a scadenza, come da certificato di stato di famiglia in allegato al doc. 4 della relazione del Gestore della Crisi.

Infatti, alla data del deposito della domanda, la ricorrente è in regola con il pagamento delle rate del mutuo in questione e che, per l'effetto, è legittimata a proseguire il rapporto di mutuo mediante il versamento delle rate, secondo il piano d'ammortamento originario previsto in contratto.

Sull'argomento, è intervenuto il **Tribunale Mantova, con la sentenza del 29 Marzo 2023. Est. Bernardi**, secondo cui:

"[...]Deve essere omologato il piano di ristrutturazione del consumatore che preveda la esclusione della casa di abitazione dal compendio da liquidare per destinarne il ricavato in favore dei creditori, come consentito dall'art. 67 co. 5 CCI, a condizione a) che il debitore stia regolarmente onorando il debito relativo al mutuo gravante sul cespite in questione e b) che nessun pregiudizio possa derivare ai creditori (nel caso di specie dalla relazione del gestore della crisi è emerso che il ricavato di una eventuale vendita del cespite non avrebbe consentito l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario sicché nessun importo sarebbe potuto residuare per gli altri creditori)[...]"

Orbene, calati i richiamati principi nel caso di specie, v'è che:

a) il ricorrente sta onorando regolarmente il debito connesso al mutuo ipotecario stipulato con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;

b) nessun pregiudizio può derivare agli altri creditori dalla mancata liquidazione dell'immobile garantito da ipoteca, posto che, come emerge dalla relazione del gestore della Crisi, dal ricavato effettivo della vendita del cespite su cui è iscritta ipoteca non è possibile neppure garantire il soddisfacimento dell'intero creditore ipotecario.

Alla luce di quanto sopra ed in via meramente subordinata, si chiede al giudice adito di omologare il piano proposto, autorizzando la ricorrente al versamento delle rate del mutuo secondo le scadenze previste nell'originario piano d'ammortamento.

^^^^^^^^^^^^

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata:

In via principale,

insiste per la concessione del provvedimento di omologa del piano proposto, ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con ogni pronuncia in rito conseguente.

In via subordinata, insiste per la concessione del provvedimento di omologa del piano proposto, escludendo il beneficio di esdebitazione per la somma di €93,13 dovuta per sanzioni amministrative connesse a tributi locali, nonché autorizzando la ricorrente alla prosecuzione del rapporto di mutuo ipotecario n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc. stipulato il 08.07.2008 con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (oggi ceduto alla Società Esino Securitisation S.r.l.) di originari € 123.000,00 ancora attualmente *in bonis*.

^^^

Si depositano i seguenti documenti:



DOC. 1 Chiarimenti pervenuti dal Gestore della Crisi, dott.ssa Bozza, con e-mail del 12.09.2023;

DOC. 2 Comunicazione pervenuta al Gestore della Crisi da parte della cessionaria del mutuo Società Esino Securitisation s.r.l.;

DOC. 3 Contratto di mutuo ipotecario n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc. stipulato il 08.07.2008 con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.;

DOC. 4 Domanda di accesso depositata all'OCC Commercialisti Associati Riuniti da parte della ricorrente, con relativi allegati;

^^^

Con salvezza di ogni diritto.

Ortona/Lanciano, 15.09.2023

Avv. Fabio Santeusanio

